

COMUNE DI ZIANO DI FIEEME



PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DELLA TREMENTINA DI LARICE NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.

ART. 1.-

L'attività di estrazione della trementina di larice nei boschi comunali può essere autorizzata a persone richiedenti che siano titolari del diritto di uso civico di godimento dei boschi comunali.

ART. 2.-

La Giunta comunale, di concerto con l'Autorità Forestale, individuerà gli appezzamenti boscati (particelle del P.E.F.) e le piante ove potrà essere esercitata l'attività di estrazione.

ART. 3.-

L'attività di estrazione della trementina potrà essere esercitata unicamente sulle piante di larice che alla data di adozione del presente disciplinare risultino essere già state dotate dell'apposito foro.

L'apertura di appositi fori in nuove piante di larice in boschi comunali dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale. Successivamente deve esserne data comunicazione alla stazione forestale competente per territorio, indicando le località in cui si intende effettuare l'estrazione e gli estremi dell'autorizzazione (come da modello predisposto dal Servizio foreste della PAT).

L'estrazione da nuove piante è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) limitatamente ad alberi con diametro, misurato a 1,3 metri dal suolo, superiore a 40 centimetri;
- b) con foratura praticata dal 15 luglio al 30 dicembre;
- c) con foratura praticata sulla ceppaia, ad una altezza inferiore ai 50 centimetri da terra.

ART. 4.-

Man mano che procede nell'operazione di raccolta della trementina, il concessionario è tenuto a chiudere ermeticamente ogni foro mediante un tappo robusto e sano di legno di larice;
A raccolta ultimata tutti i fori dovranno risultare quindi chiusi, ivi compresi quelli esistenti su piante di larice che non fossero state sfruttate.

ART. 5.-

Il concessionario viene tenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno (compreso l'incendio) derivante ai boschi nei quali opera e da imputarsi ad imperizia o negligenza dei suoi operai.

ART. 6.-

Il concessionario non potrà sub concedere ad altri il diritto acquistato con la stipulazione del contratto, senza consenso del Comune e l'approvazione dell'Autorità Forestale.

ART.7.-

L'autorità forestale ed i custodi forestali consorziali sono incaricati della verifica circa il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare nonché di quelle eventualmente impartite in sede di concessione.

ART. 8.-

Le contravvenzioni alle norme che precedono, saranno punite con le sanzioni previste dalla vigente normativa per i trasgressori delle norme di polizia forestale.
